

Rischi elevati per i sindaci delle quotate

Difficile sfuggire alle sanzioni amministrative in caso di omesso/inadeguato controllo

/ Maurizio MEOLI

I sindaci delle società quotate sono destinatari di più ampi doveri (ex [art. 149](#) del DLgs. 58/1998) e di più incisivi poteri (ex [art. 151](#) del DLgs. 58/1998) di quelli delle altre società, cui corrispondono, in caso di scorretto esercizio delle proprie funzioni, pesanti **sanzioni amministrative** (ex [art. 193](#) del DLgs. 58/1998).

Su tali profili si sofferma la sentenza n. [19639/2017](#) della Cassazione.

Quanto ai doveri, al di là del controllo sul rispetto della legge e dell'atto costitutivo e dei principi di corretta amministrazione, la lett. c) dell'art. 149 comma 1, con una formula solo parzialmente coincidente con quanto previsto anche dall'[art. 2403-bis](#) c.c., affida al collegio sindacale di società quotate il compito di vigilare sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di **controllo interno** e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Esso vigila, inoltre, sul sistema di controllo interno e sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di **comportamento** redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi, nonché sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle controllate (lett. c-bis) e d) dell'art. 149 comma 1).

Ai sensi dell'art. 151 del DLgs. 58/1998, inoltre, i "singoli" sindaci possono non solo procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo, ma anche chiedere agli amministratori notizie, altresì con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società **controllate**.

Il collegio sindacale può avvalersi di "dipendenti della società" per l'espletamento delle proprie funzioni. E anche i poteri di **convocazione** possono essere esercitati individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri. Ai sensi del comma 4 dell'[art. 150](#) del DLgs. 58/1998, poi, coloro che sono preposti al controllo interno riferiscono anche al collegio sindacale di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei sindaci.

Emerge, sottolinea innanzitutto la Suprema Corte, l'impossibilità di assimilare la posizione dei sindaci ai consiglieri **privi di deleghe**, per i quali, nonostante l'ultimo comma prima parte dell'[art. 2381](#) c.c. sancisca l'obbligo di "agire in modo informato", è da escludere la

possibilità di effettuare indagini dirette o dirette acquisizioni di documenti su singoli fatti.

Rispetto alla violazione dell'art. 149 comma 1 lett. c), poi, si sottolinea come essa attenga all'adeguatezza della struttura organizzativa societaria nel suo complesso, con una valenza che trascende eventuali ulteriori violazioni, risultando **ontologicamente** diversa dalle condotte omissive perpetrate rispetto a singole operazioni (poste in essere, ad esempio, in violazione dei principi di corretta amministrazione).

Più in generale, anche alla luce delle ricordate disposizioni sui poteri del collegio sindacale delle quotate, la Suprema Corte ribadisce come la **complessa** articolazione della struttura organizzativa di una società non possa comportare l'esclusione o anche il semplice affievolimento del potere/dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo; gravando sui sindaci, da un lato, l'obbligo di **vigilanza** – in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell'adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società, secondo parametri procedurali dettati dalla normativa regolamentare Consob, a garanzia degli investitori – e, dall'altro lato, l'obbligo legale di **denuncia** immediata alla Consob (cfr. Cass. n. [6037/2016](#) e Cass. SS.UU. n. [20934/2009](#)).

Nel caso di specie, peraltro, si era in presenza non solo della violazione, da parte di un sindaco, dell'omessa vigilanza sull'adeguatezza della struttura organizzativa societaria nel suo complesso, ma anche di condotte omissive rispetto a situazioni di criticità relative a singole operazioni delle quali il sindaco aveva avuto contezza.

E dal momento che, come evidenziato, tali violazioni presuppongono condotte distinte, deve escludersi, di riflesso, anche la possibilità di ottenere la riduzione della sanzione prevista dall'[art. 8](#) della L. 689/1981 per il concorso "formale". Questa disciplina, infatti, riguardando "chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione", presuppone l'unicità dell'azione o dell'omissione, laddove, nel caso in questione, le irregolarità contestate con riferimento alle singole operazioni non possono ritenersi mere "manifestazioni" della violazione dell'art. 149 comma 1 lett. c) del DLgs. 58/1998, configurandosi una **pluralità** di condotte illecite.